

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10498 del 2015, proposto da:  
Ar. De., rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Dell'Anna ,  
domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Cds in Roma,  
piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso per legge dall'Avv. Distr. Stato C.F.  
80224030587, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n.  
00303/2015, resa tra le parti, concernente statuizione sulle spese  
del giudizio relativo all'esecuzione del decreto n. 565/2013 corte di  
appello di potenza - pagamento somme equa riparazione (legge Pinto)

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della  
Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 il  
Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati avv.to  
dello Stato Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Viene in esame l'appello in epigrafe indicato, proposto ad oltre tre mesi dal deposito di una sentenza resa dal TAR in un giudizio per l'ottemperanza.

Come segnalato alle Parti in Udienza l'appello è tardivo e quindi irricevibile, in quanto nel rito dell'ottemperanza il termine di impugnazione ( sia esso breve o lungo) è dimezzato.

La normativa di riferimento si trova nell'art. 87 del codice del processo amministrativo ( dedicato ai procedimenti in camera di consiglio) e nell'art. 114 comma 9 ( dedicato alle impugnazioni nel rito dell'ottemperanza).

L'art. 87 è inequivoco nell'imporre in grado d'appello il dimezzamento di tutti termini processuali nel rito dell'ottemperanza.

Per contro l'art. 114 comma 9 prevede che nel rito dell'ottemperanza i termini delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III ( dedicato alle impugnazioni ordinarie).

Il disposto dell'art. 114 c. 9 è stato valorizzato da isolate pronunce, le quali hanno affermato l'utilizzabilità del termine ordinario di impugnazione anche nel rito dell'ottemperanza. ( cfr. VI Sez. n. 6500 del 2011).

Tuttavia - alla luce della modifica dell'art. 87, comma 3, disposta dall'art. 1 del decreto legislativo n. 195 del 2011 - è ormai divenuto sufficientemente chiaro che, nel rito dell'ottemperanza, l'eccezione alla regola generale del dimezzamento dei termini processuali è circoscritta alla sola notifica del ricorso principale o incidentale di primo grado. (cfr. per tutte III Sez. n. 5021 del 2012; V Sez. n. 5627 del 2014; V Sez. n. 1403 del 2015; V Sez. n. 4631 del 2016; IV Sez. n. 530 del 2016), 18 marzo 2015, n. 1403).

Ne deriva che in primo grado il ricorso in ottemperanza è proponibile nei termini di prescrizione ordinaria; in appello nel termine di decadenza ordinario, dimezzato in virtù della previsione specifica ex art. 87 cod. proc. amm.

L'appello è quindi irricevibile.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna l'appellante al pagamento di euro 1000,00 oltre accessori per le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 GEN. 2017.